

CORSO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO



informazioni per la tutela della salute e
sicurezza dei lavoratori e dei cittadini
secondo gli accordi Stato-Regioni

Formazione Generale

Cod. Corso SIC-001

Ai sensi dell'art. 36, Titolo I, Sez. IV del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m. e del D.M. 10/03/98 è stata realizzata la dispensa:

**CORSO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
FORMAZIONE GENERALE - Cod. Corso SIC-001**

Che in data:

.....

Viene consegnata al Sig. /alla Sig.ra:

.....

Quale informazione per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e dei cittadini secondo gli accordi Stato-Regioni.

.....

(Firma per ricevuta)



CORSO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO



Dispensa ad uso dei lavoratori

Informazione ai lavoratori ai sensi
dell'art. 36, Titolo I, Sez. IV del
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.
e del D.M. 10 marzo 1998



MaFran Srl – Corso sulla salute e sicurezza sul lavoro
Rev. 01 del 01/10/2018

Copyright © MaFran Srl
Via Nizza, 32 – 10125 Torino
Tel. 011 1898.1400 – Fax 011 74.321.74

La struttura e il contenuto del presente volume non possono essere riprodotti, neppure parzialmente, salvo espressa autorizzazione della MaFran Srl. Non è altresì consentita la memorizzazione su qualsiasi supporto (magnetico, magnetico-ottico, ottico, fotocopie, ecc.).

La MaFran Srl, pur garantendo la massima cura nella preparazione del volume, declina ogni responsabilità per possibili errori od omissioni, nonché per eventuali danni risultanti dall'uso dell'informazione ivi contenuta.

Grafica e impaginazione: MaFran Srl

FORMAZIONE GENERALE

Accordo Stato-regioni

*21 DICEMBRE 2011 per la formazione dei
lavoratori ai sensi dell'art. 37, comma 2,
del D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81*

Durata corso: 4 ore



INTRODUZIONE	5
UNITA' 1	7
Concetti di rischio, danno e pericolo	7
Valutazione dei rischi e DVR.....	8
Concetti di infortunio, incidente e malattia professionale	8
UNITA' 2	9
Prevenzione e protezione	9
UNITA' 3	10
Diritti e doveri dei soggetti aziendali	10
Soggetti del Decreto Legislativo 81/2008.....	10
Datore di lavoro (DDL)	11
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).....	11
Dirigente	12
Medico competente	12
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)	13
Addetti antincendio, addetti al primo soccorso ed alle emergenze	13
Lavoratore	13
Informazione e formazione	14
Il Preposto	15
Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)	15
Fatto illecito	15
UNITA' 4	16
Organismi di vigilanza	16
Segnaletica	17
TEST DI AUTOVALUTAZIONE	18

INTRODUZIONE

Il corso di Formazione Generale dei lavoratori è una delle tante direttive previste dalla normativa in vigore che obbliga le aziende a garantire un'adeguata formazione a tutti i propri dipendenti lavoratori su argomenti di tipo generale riguardanti la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il percorso formativo offerto dalla MaFran Srl non ha solo l'obiettivo di rispettare gli obblighi previsti dalla legge, ma anche di conferire ai lavoratori una adeguata **istruzione della sicurezza sul lavoro**. Si tratta di un programma educativo che comincia con la formazione generale e andrà a concludersi con la formazione specifica al relativo settore di impiego per ciascun lavoratore.



Oggi è in atto il **Decreto legislativo n. 81 del 2008**, che ha sostituito il D.Lgs. 626/94, e racchiude tutte le norme per la tutela della salute e della sicurezza di tutti i lavoratori, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, e di tutti coloro che possono essere equiparati ai lavoratori.

Secondo tali norme, il Datore di lavoro deve garantire la formazione dei lavoratori. Con Formazione si intende un processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi.



Dal 21 dicembre 2011 sono in atto gli **Accordo Stato-Regioni** che fissano gli argomenti essenziali e le procedure di formazione dei lavoratori. Sulla base di tali accordi l'iter formativo per i lavoratori è organizzato nel seguente modo:

- Formazione **generale** uguale per tutti i lavoratori;
- Formazione **specifico** per settori di rischio;
- Formazione **specifico** per l'utilizzo di attrezzature e macchine;
- Relativo **aggiornamento** (periodico).

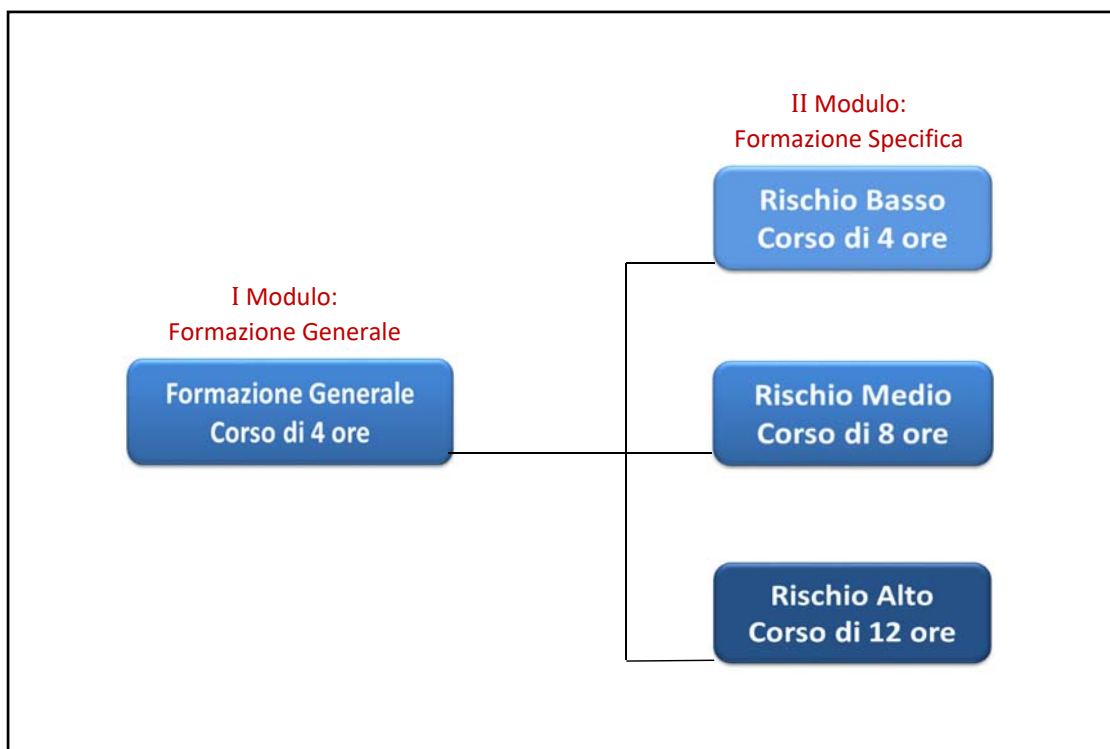


La formazione **generale** è obbligatoria per tutti i lavoratori e viene svolta mediante un corso della durata di 4 ore, dopodiché i lavoratori devono seguire una formazione **specificata** relativa al settore di attività dell'azienda, definito dal codice ATECO.



A seconda dei macrosettori di attività, le aziende sono state classificate per classi di rischio; a ciascuna classe equivalgono le ore di formazione che i lavoratori devono seguire:

- Rischio **basso** → **4 ore**;
- Rischio **medio** → **8 ore**;
- Rischio **alto** → **12 ore**.



UNITA' 1

Concetti di rischio, danno e pericolo

Il **rischio** è la “probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione”.

Possiamo quindi ritenere il rischio come la combinazione di due fattori: probabilità e danno.



Con l'espressione **probabilità** si intende l'eventuale ipotesi che possa accadere un certo evento. Il **danno** è “la possibile conseguenza della presenza di un pericolo”; mentre si definisce **pericolo** “una proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni”.



Per determinare il rischio bisogna conoscere o saper valutare la probabilità che si presenti una certa situazione, ma è anche necessario conoscere l'entità del danno; per l'esattezza esso è dato dal prodotto della probabilità che un certo evento si verifichi per l'entità del danno.

$$\text{RISCHIO} = \text{Probabilità} \times \text{Danno}$$

La presenza di un rischio non riguarda solamente il luogo di lavoro, ma qualsiasi attività svolta quotidianamente (cucinare, fare pulizie, praticare sport, ecc.) può implicare la possibilità di un rischio “**generico**”; mentre negli ambienti di lavoro qualsiasi ipotesi di rischio viene definita “**rischio professionale**”.





Valutazione dei rischi e DVR

La valutazione dei rischi è importante perché permette di registrare e classificare tutti i pericoli a cui i lavoratori sono esposti durante l'attività lavorativa. Essa deriva da un'attenta analisi che il Datore di Lavoro effettua insieme

ad altre figure aziendali: il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e il Medico competente, dopo aver richiesto il parere del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). La



valutazione dei rischi è finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza (D. Lgs 81/08, art. 2). Al termine di questa procedura viene elaborato un documento che ha valore certificativo: il Documento Valutazione dei Rischi (DVR).



Concetti di infortunio, incidente e malattia professionale

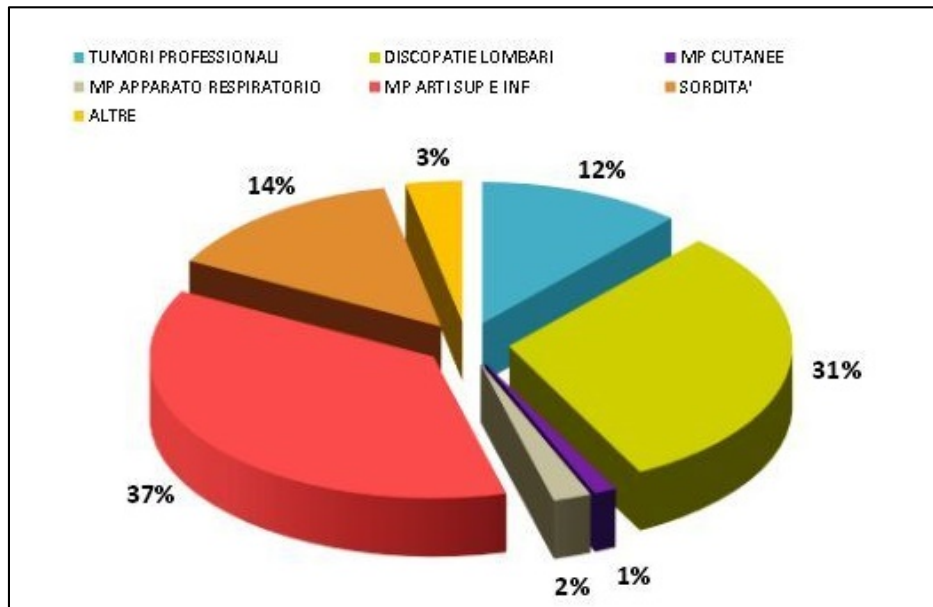
Si considera **infortunio** ogni evento avvenuto per causa violenta durante l'attività lavorativa, da cui possono derivare la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea che importi l'astensione dal lavoro.

Si considera **incidente** un evento che ha prodotto danni materiali senza causare danni a persone.

Si considera **malattia professionale** quella contratta durante l'esercizio dell'attività lavorativa alla quale il lavoratore è adibito. Questa può insorgere anche a distanza di anni a causa del lungo periodo di esposizione.



Questi tre fattori sono causa di danno, temporaneo o permanente, che causa un deficit all'organismo, di una sua parte o di una sua funzione.



UNITA' 2

Prevenzione e protezione

Per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro bisogna applicare delle misure (o interventi) di **prevenzione** e **protezione** al fine di ridurre il rischio a:

- Rischio **tollerabile**: rischio accettato in seguito alla ponderazione del rischio. Il rischio tollerabile è anche detto "rischio non significativo" o "rischio accettabile". Il rischio tollerabile non dovrebbe richiedere ulteriore trattamento;
- Rischio **residuo**: Rischio rimanente a seguito del trattamento del rischio. Il rischio residuo comprende anche i rischi non identificabili (UNI 11230 – Gestione del rischio).



N.B. La misura di **prevenzione** tende ad abbattere la **probabilità** che si verifichi il danno, mentre la misura di **protezione** tende a ridurre la **gravità** del danno stesso.



UNITA' 3

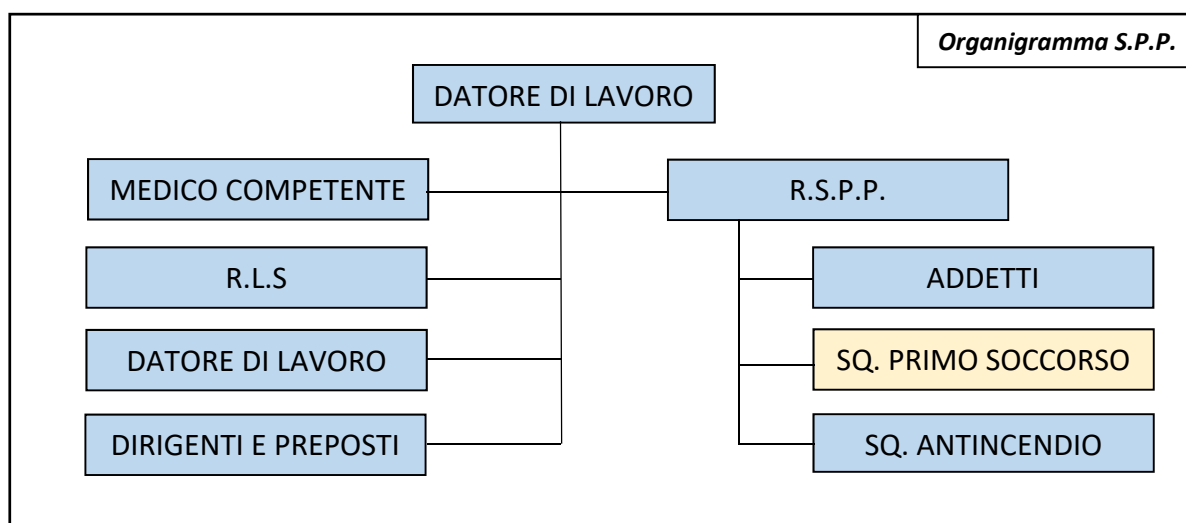
Diritti e doveri dei soggetti aziendali

Il Decreto Legislativo 81/2008 (D. Lgs. 81 in seguito) prescrive le misure finalizzate alla tutela della salute e alla sicurezza dei lavoratori negli ambienti di lavoro privati e pubblici mediante l'attuazione di direttive comunitarie.

In particolare il D. Lgs. 81 si prefigge la **valutazione**, la **riduzione** e il **controllo** dei rischi per la salute e per la sicurezza dei lavoratori negli ambienti di lavoro, mediante un'azione combinata di vari soggetti per ognuno dei quali prevede obblighi e sanzioni. La norma ha stabilito, in aggiunta, il **Servizio di Prevenzione e Protezione** ed ha disposto l'obbligatorietà della **riunione periodica** per la sicurezza.

Soggetti del Decreto Legislativo 81/2008

- Datore di lavoro;
- Dirigente;
- Medico competente;
- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);
- Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione;
- Addetti antincendio, addetti al primo soccorso ed alle emergenze;
- Preposto;
- Lavoratore;
- Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).



Datore di lavoro (DDL)

E' il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore che ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Gli obblighi del DDL sono:

- La valutazione dei rischi;
- Elaborare il Documento (DVR);
- Nominare del Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);
- Designare il Medico Competente (ove previsto);
- Designare i Lavoratori per Pronto Soccorso, Lotta Antincendio, Gestione Emergenza;
- Organizzare la Sorveglianza Sanitaria (ove previsto);
- Effettuare Informazione ai Lavoratori;
- Effettuare Formazione ai Lavoratori;
- Effettuare Riunione Periodica di Prevenzione e Protezione dai Rischi.



Il DDL **può** delegare dirigenti, preposti, responsabile del servizio, tecnici, consulenti ad attuare gli obblighi previsti dalla normativa della sicurezza sul lavoro; contrariamente **non può** delegare la valutazione dei rischi, l'elaborazione del DVR, la designazione del RSPP e l'indizione della Riunione Periodica.

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

Persona **eletta** o **designata** per **rappresentare** i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro. Il RLS è titolare di molteplici attribuzioni:

- E' consultato preventivamente e tempestivamente sulla valutazione del rischio;
- E' consultato sulla formazione dei lavoratori;
- Riceve le informazioni dei servizi di vigilanza;





- Riceve le informazioni e la documentazione aziendale (valutazione rischi, misure, sostanze e preparati, macchine, infortuni, malattie professionali);
- E' consultato sulla designazione degli addetti ai servizi di prevenzione, antincendio, pronto soccorso, evacuazione;
- Accede ai luoghi di lavoro;
- Partecipa alla riunione periodica;
- Promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute dei lavoratori;
- Può far ricorso alle autorità competenti;
- Fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
- Formula osservazioni in occasione delle ispezioni della autorità competente;
- Riceve una formazione adeguata;
- Avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività.

Dirigente

E' una figura destinataria di alcuni **obblighi** sulla sicurezza e opera congiuntamente al Datore di Lavoro nell'informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave ed immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione (Art. 18 – lettera i) e nell'adempire agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli art. 36 – 37 (Art. 18 – lettera l).



Medico competente

E' il medico che collabora con il Datore di Lavoro e il RSPP ai fini della **valutazione dei rischi** ed effettua la **sorveglianza sanitaria**. Questa figura viene nominata esclusivamente dal Datore di Lavoro.

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

Persona, interna o esterna all'azienda, in possesso delle capacità e dei requisiti professionali designata dal Datore di Lavoro, a cui risponde, per **coordinare** il servizio di **prevenzione** e **protezione dai rischi**. Nelle aziende di grandi dimensioni l'RSPP collabora con gli addetti al servizio di prevenzione e protezione.



Addetti antincendio, addetti al primo soccorso ed alle emergenze



Gli **addetti antincendio** sono i lavoratori incaricati di mettere in pratica le attività di prevenzione degli incendi, di evacuazione dei luoghi di lavoro, in caso di emergenza e di salvataggio degli altri lavoratori, in coordinamento con i responsabili di primo soccorso. Gli **addetti al primo soccorso** si occupano dell'attuazione delle misure di prevenzione di primo soccorso e salvataggio. Per poter svolgere tali mansioni, i lavoratori che vengono designati, devono essere **formati**; devono essere in numero sufficiente e devono poter disporre di attrezzature adeguate.

Lavoratore

Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'**attività lavorativa** nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione.





Informazione e formazione

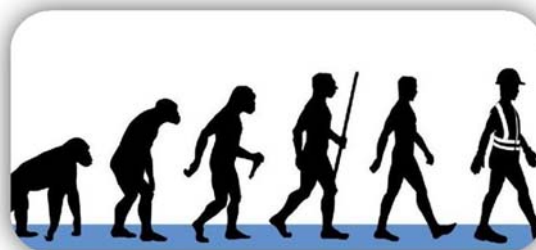
Tra gli obblighi a cui deve adempiere il Datore di Lavoro vi è quello provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata **informazione** (Art. 36 – comma 2):

- Sui rischi specifici cui è esposto in relazione all' attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
- Sui pericoli connessi all' uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste alla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
- Sulle misure e le attività adottate;
- Su pronto soccorso, antincendio ed evacuazione;
- Su Responsabile SPP e Medico Competente;
- Lavoratori incaricati delle procedure di emergenza.



La **formazione** e (ove previsto) l'addestramento devono avvenire in occasione (Art. 37- comma 4):

- Della costituzione del rapporto di lavoro;
- Del trasferimento o cambiamento di mansione;
- Della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi ("periodicamente ripetuta" in base all' evoluzione dei rischi o all' insorgenza di nuovi rischi).



L' addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro (Art. 37 – comma 5)

Il Preposto

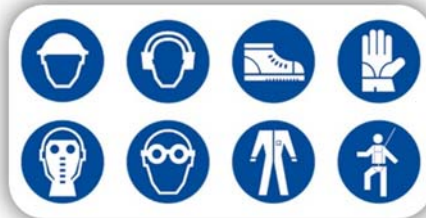
Persona che, anche soltanto in via di fatto, sovrintende agli aspetti esecutivi dell'attività lavorativa e garantisce l'**attuazione** delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.



Nello specifico, collabora con il Dirigente nelle attività di informazione, formazione e addestramento.

Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)

Si intendono i prodotti che hanno la funzione di **salvaguardare** il lavoratore da rischi per la salute e la sicurezza. I DPI devono essere impiegati quando i rischi **non** possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.



Fatto illecito

Nell'ordinamento Italiano la violazione di una norma comporta la presenza di un "**fatto illecito**". Il complesso ordinamento italiano, prevede in via principale la definizione dei seguenti tipi di illecito:

- Violazione di una norma posta a tutela di un interesse privato alla quale consegue il risarcimento (del danno subito), a cura di colui che commette il fatto, disposta dal giudice;
- Violazione di una norma posta a tutela dell'interesse pubblico, alla quale consegue una pena, disposta dal giudice;





A seconda della gravità dell'illecito l'azienda e/o il Datore di Lavoro possono correre incontro a **sanzioni pecuniarie** e/o **sanzioni interdittive**.

UNITA' 4

Organismi di vigilanza

Sono quegli organismi di vigilanza nella **prevenzione** degli infortuni e delle malattie professionali. Gli organi che si occupano di garantire il rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro sono:



- Organi **interni** aziendali, a cui è riservato il primo livello di prevenzione;
- Organi **pubblici**, a cui spettano le verifiche per il rispetto delle norme antinfortunistiche, l'adozione degli eventuali provvedimenti sanzionatori e gli accertamenti a seguito di incidenti sul lavoro.

La vigilanza intesa come funzione di **esame** e **verifica** dei corretti comportamenti aziendali è un compito istituzionalmente riservato ad organi con funzioni **pubbliche**.

Segnaletica

Si intende per segnaletica di sicurezza, una segnaletica che, riferita ad un oggetto, ad una attività, o ad una situazione determinata, fornisce una **indicazione** o una **prescrizione** concernente la sicurezza o salute sul luogo di lavoro, e che utilizza a seconda dei casi, un cartello, un colore, un segnale, luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale (art.1 del D.Lgs. 493/96).

I segnali di sicurezza si possono distinguere in 5 gruppi:

- Segnale di **soccorso**: fornisce indicazioni relative ai mezzi di soccorso o di salvataggio (forma quadrata o rettangolare, pittogramma bianco su fondo tondo);
- Segnale di **divieto**: vieta un comportamento che potrebbe far correre o causare un pericolo (forma rotonda, pittogramma nero su fondo bianco);
- Segnale di **avvertimento**: avverte la presenza di un rischio o pericolo (forma triangolare, pittogramma nero su fondo giallo, bordo nero);
- Segnale di **prescrizione**: prescrive un determinato comportamento (forma rotonda, pittogramma bianco su fondo azzurro);
- Segnale di **salvataggio**: fornisce indicazioni relative alle uscite di sicurezza (forma quadrata o rettangolare, pittogramma bianco su fondo verde).





TEST DI AUTOVALUTAZIONE

Quesito	Vero	Falso
1. Il D.Lgs. 626 recependo le direttive comunitarie, e il D.Lgs. 81 che ne ha raccolto le disposizioni nella loro totalità, ha abolito il quadro normativo precedente in materia di salute e sicurezza?	☐	☐
2. Il D.Lgs. 81/2008 prevede sanzioni, nella stragrande maggioranza di carattere penale, detentive o pecuniarie, per DDL e dirigenti, costruttori e commercianti, preposti e i lavoratori che non attuino le misure di tutela previste dallo stesso decreto?	☐	☐
3. Le disposizioni previste dal D.Lgs. 81/2008 comportano sanzioni penali nei confronti di datori di lavoro, dirigenti e preposti solo in caso di danno ai lavoratori a seguito di infortunio o esposizione sul lavoro?	☐	☐
4. La vigilanza e il controllo negli ambienti di lavoro per il rispetto delle norme sulla prevenzione e protezione sono effettuati dal Datore di lavoro?	☐	☐
5. La valutazione dei rischi in azienda non viene effettuata dal Servizio di protezione e prevenzione autonomamente?	☐	☐
6. Il rappresentante dei lavoratori (RLS) è scelto e nominato dal datore di lavoro?	☐	☐
7. La valutazione dei rischi richiede al DDL di consultare il RLS una volta che il documento di valutazione è stato elaborato dal RSPP?	☐	☐
8. La riunione periodica prevede la partecipazione solo del DL e del MC?	☐	☐
9. I lavoratori addetti alle emergenze possono non accettare l'incarico?	☐	☐
10. L'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali serve a ridurre i rischi a cui sono soggetti i lavoratori?	☐	☐

Soluzioni									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Falso	Vero	Falso	Vero	Vero	Falso	Falso	Falso	Falso	Vero

Questa dispensa è una guida sintetica che ha lo scopo di fornire una prima informazione a tutti i lavoratori che sono soggetti, per Decreto legislativo 81/2008, ad avere una formazione di tipo generale sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'articolo 36 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. impone al datore di lavoro di provvedere affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale e sulle figure aziendali che ne derivano. Questo opuscolo è stato predisposto da MaFran Srl per essere distribuito a tutti i lavoratori al fine di dar loro un'informazione che deve essere facilmente comprensibile e consentire loro di acquisire le relative conoscenze.



Progettazione – Consulenza – Formazione
Perizie – CTU – Certificazioni – Validazione Progetti
Sede Legale: Via Nizza, 32 - 10125 TORINO – Italia
Sede Operativa: Via G. Valetti, 6 – 10048 VINOVO (TO) – Italia
Tel.: 011 1898.1400 Fax: 011 74.321.74